



SWISS BEAUTY EXPO

Condizioni Generali



info@swissbeautyexpo.ch | www.swissbeautyexpo.ch

CAPITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 - Regole e Accordo

1. Le regole contenute nel presente documento sono accettate dagli Espositori al momento della sua registrazione e sottoscrizione, le stesse sono applicate ai rapporti tra quest'ultimo (loro personale ed entità in subappalto) e **Organizzazione**.
2. Questo regolamento e l'appendice sono parte integrante del contratto di locazione e fornitura di servizi tra **Espositori** e **Organizzazione**, che nomineremo di seguito rispettivamente, **Espositore/i** e **Organizzazione**.
3. Il presente regolamento è corredato di un'appendice specifica per ogni edizione annuale di SWISS BEAUTY EXPO.
4. In aggiunta alle disposizioni stabilite nel presente regolamento, gli espositori accettano di rispettare tutte le disposizioni legali e regolamentari applicabili alle loro attività e ai prodotti commercializzati.

Articolo 2 - L'organizzatore

1. La fiera SWISS BEAUTY EXPO è organizzata da **BEAUTY COMPANY**, con sede in Via Campagna 15, 6952 Canobbio, anche denominato come **Organizzazione**.
2. In caso di qualsiasi evento imprevisto o causa di forza maggiore che determinino la cancellazione della Fiera, un ritardo nella sua apertura, una modifica al suo calendario, gli Espositori non possono rivendicare alcun indennizzo.
3. In caso di un'esposizione non eseguita, gli Espositori avranno diritto solo al rimborso del valore pagato per il suo spazio e eventuali supplementi già pagati, dopo aver dedotto le spese di annullamento sostenute dall'Organizzazione. In ogni caso, la quota d'iscrizione non viene rimborsata.

Articolo 3 - Ambito di applicazione e sede

1. L'ambito della fiera ed altri eventi paralleli sono definiti nell'appendice.
2. La fiera, altri eventi e mostre specializzate si svolgono presso la struttura espositiva gestita dall'Organizzazione, o qualsiasi altro luogo, espressamente indicato in appendice.

Articolo 4 - Durata, orari e condizioni

1. La fiera, mostre specializzate ed altri eventi si terranno nei giorni e negli orari indicati nell'appendice, tuttavia, la loro durata può essere modificata, quando

ritenuto necessario, da parte dell'Organizzazione, che non sarà responsabile per alcun tipo di indennizzo per farlo.

2. Gli orari d'apertura sono indicati in appendice.
3. L'Organizzazione è responsabile per l'impostazione dei biglietti d'ingresso e dovrà stabilire le regole che garantiscano un regolare svolgimento dell'evento.
4. L'Organizzazione adotta le misure che riterrà opportune per fare rispettare le regole stabilite nel presente documento e può, per questo scopo, redigere eventuali regolamenti aggiuntivi come richiesto, che saranno resi noti agli Espositori, i quali a loro volta dovranno rispettarli.

Articolo 5 - Condizioni di ammissione

1. Possono partecipare tutte le aziende svizzere e estere, i loro agenti o distributori in Svizzera, le cui attività rientrano nell'ambito della tematica definita nell'appendice.
2. Inoltre è accettata la partecipazione di gruppi di Espositori con specifiche analogie, fornendo i nomi dei rispettivi costruttori sono accennati in relazione ai prodotti presentati.
3. Gli Espositori che desiderano pubblicare i nomi delle aziende che rappresentano nel libretto ufficiale dovranno presentare una lettera del fabbricante in questione, e confermare il loro diritto di rappresentanza.
4. L'Organizzazione, può, se lo ritiene necessario, richiedere prove documentali confermando i termini menzionati nei paragrafi precedenti.
5. L'Organizzazione è l'unico responsabile in merito alla valutazione delle domande di ammissione e può liberamente rifiutare qualsiasi realtà che ritenga, secondo suo discrezionale giudizio, estranea all'ambito della tematica della fiera e dei suoi obiettivi o, ritenga che per qualsiasi motivo, possa essere dannosa o scomoda per la fiera.

CAPITOLO II

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE E APPLICAZIONE PER REGISTRAZIONE

Articolo 6 - Applicazione

1. Alla fine di richiedere la registrazione, il formulario d'ammissione deve essere presentato all'Organizzazione, lo stesso dovrà essere compilato e inviato insieme alla prova di pagamento della tassa di iscrizione nel valore di CHF 450.- (IVA 7,7% esclusa).
2. Le domande devono pervenire entro il termine stabilito nell'appendice, altrimenti chi vuole partecipare può vedere respinta la propria richiesta di partecipazione.

3. La registrazione per la fiera costituisce la piena accettazione delle clausole contenute nel presente regolamento, i regolamenti aggiuntivi e l'appendice ma non concede da sola il titolo di Espositore richiesto.
4. L'Organizzazione informa i richiedenti dell'accettazione della loro domanda d'ammissione come Espositori, così come lo spazio e la posizione che sono stati assegnati.
5. Le richieste di spazio e servizi dagli Espositori attraverso il formulario d'ammissione compilato e inviato nel rispettivo termine, include il pagamento obbligatorio per tale spazio e servizi nella sua totalità.
6. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, l'Organizzazione rifiuti una domanda di ammissione, il richiedente non ha diritto al rimborso della quota d'iscrizione.

Articolo 7 - Orari di apertura dello spazio espositivo

1. Lo spazio espositivo deve rimanere aperto durante l'orario stabilito nell'appendice della fiera e la permanente presenza d'un rappresentante dell'Espositore presso lo spazio espositivo deve essere garantita.
2. Gli Espositori non sono autorizzati a consentire al loro personale di rimanere negli spazi espositivi prima dell'apertura e dopo la chiusura della fiera, tranne in circostanze eccezionali e con espressa autorizzazione dell'Organizzazione, in forma scritta.

Articolo 8 - Tassa d'occupazione dello spazio, prelievi

1. La tassa per l'occupazione dello spazio espositivo viene stabilita in conformità con lo spazio scelto e la posizione occupata dall'Espositore in base all'elenco di prezzo indicato nell'appendice.
2. Il Pagamento della tariffa corrispondente allo spazio scelto è effettuato entro i termini stabiliti, d'accordo come indicato nell'appendice.
3. Se l'Espositore vuole contestare le fatture emesse dall'Organizzazione, l'Espositore deve presentare il reclamo per iscritto, entro quindici giorni lavorativi dalla data della ricezione delle rispettive fatture.
4. La tassa calcolata per lo spazio espositivo, una volta pagata, non è rimborsabile, anche nel caso in cui il richiedente, per motivi per i quali l'Organizzazione non è responsabile, non vuole occupare lo stand assegnato.
5. L'Organizzazione si riserva il diritto di escludere l'Espositore, se non riuscisse a pagare l'importo richiesto per lo spazio entro il termine stabilito nell'appendice, quale non ha il diritto ad alcun indennizzo.

6. Nel caso in cui l'Espositore ritiri la sua domanda d'ammissione e indipendentemente se lo spazio allocato alla sua azienda è occupato o non, l'Organizzazione si riserva il diritto di richiedere il pagamento dell'importo corrispondente alla quota di iscrizione. La richiesta scritta deve essere pervenuta entro 90 giorni prima della data della fiera. L'Organizzazione si riserva il diritto di richiedere il pagamento dell'importo totale calcolato per lo spazio espositivo scelto, nel caso in cui la richiesta di recesso è ricevuta dopo il termine previsto.

CAPITOLO III SERVICI TECNICI

Articolo 9 - Servizi generali

1. L'illuminazione generale della struttura espositiva, così come quella delle aree esterne circostanti, è piena ed esclusiva competenza e responsabilità dell'Organizzazione.
2. L'Organizzazione è responsabile per la sorveglianza della struttura espositiva, così come la pulizia giornaliera delle aree comuni all'interno di essi.

Articolo 10 - Elettricità

1. La tariffa di elettricità viene esposta nell'appendice.
2. Altre richieste d'energia elettrica devono essere segnalate all'Organizzazione tempestivamente.
3. In linea con le misure federali ed europee per promuovere l'efficienza e la salvaguardia dell'ambiente, L'Organizzazione consiglia ai suoi Espositori di utilizzare solo apparecchi ad alta efficienza energetica nell'illuminazione degli spazi espositivi.
4. La corrente elettrica fornita è 220 volt con una frequenza di 50/60 Hz.
5. Gli impianti elettrici all'interno degli spazi espositivi sono a carico degli Espositori e dovranno rispettare le regole generali per la sicurezza di bassa tensione degli impianti stessi. Tutti gli impianti devono avere interruttori generali e interruttore con protezione di terra di rete. Tutti i lavori elettrici devono essere effettuati da professionisti debitamente accreditati dall'autorità competente.
6. Le installazioni elettriche degli Espositori possono essere controllate in qualsiasi momento da personale debitamente accreditato dall'Organizzazione, e l'erogazione dell'elettricità può essere interrotta qualora le condizioni di sicurezza siano ritenute insoddisfacenti.
7. Ogni Espositore è responsabile per eventuali danni causati alle infrastrutture elettriche che non appartengono ad esso e sono obbligati al pagamento

immediato dei costi per la loro riparazione, dopo che sono state presentate le rispettive fatture.

8. L'Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di qualsiasi incidente, perdita o danno derivante da interruzioni di corrente all'elettricità fornita alla struttura espositiva o dalla rete elettrica pubblica, variazioni nella potenza erogata dalla rete elettrica pubblica, comprese le sovratensioni causate da fenomeni atmosferici o altri.

Articolo 11 - Drenaggio, acqua e aria compressa e Gas, telecomunicazioni

1. La fornitura di servizi di drenaggio, acqua e aria compressa e gas, servizi di telecomunicazione non sono comprese nell'elenco di servizi offerti dall'Organizzazione. L'Organizzazione potrà, su richiesta scritta dell'Espositore, valutare la fornitura di questi servizi con una sovrattassa di collegamento preventivata.

2. Per questi servizi gli Espositori devono inoltrare una richiesta scritta di preventivo tempestiva all'Organizzazione entro 90 giorni dalla data della fiera.

3. La fornitura di acqua, gas e aria compressa dipende delle condizioni della struttura, della posizione dello stand e il loro scopo.

4. L'Espositore che provveda autonomamente all'installazione di questi servizi, con il previo consenso scritto dell'Organizzatore, è sottoposto ad una preventiva ispezione degli impianti di aria compressa, acqua e gas presso lo stand, per l'approvazione dall'Organizzazione, prima della messa in funzione.

Articolo 12 - Allestimento dello spazio espositivo standard

1. L'Espositore potrà richiedere la costruzione di un spazio espositivo standard secondo i modelli a disposizione, con le caratteristiche e le condizioni stabiliti nell'appendice, compilando correttamente il modulo di iscrizione.

Capitolo IV STANDS ESPOSITIVI

Articolo 13 - Dimensione

1. Gli spazi espositivi di base partono da una metratura minima di 9 MQ² (3x3) e sono muniti solo di una presa elettrica 220 volt. Gli spazi di base assegnati non hanno piattaforme, pareti o pannelli divisorii.

Articolo 14 - Posizione

1. La distribuzione degli spazi espositivi è della competenza dell'Organizzazione secondo il piano della fiera. Allo stesso modo, la decisione per quanto riguarda la posizione strategica delle aziende è di esclusiva responsabilità dell'Organizzazione, che, per tale scopo, prende in considerazione i seguenti aspetti fondamentali: divisione dei settori, la dimensione dell'area richiesta, l'ordine d'arrivo dei moduli di iscrizione, reputazione aziendale, caratteristiche economiche dell'Espositore e la collaborazione dell'Espositore in altri progetti con l'Organizzazione.
2. La posizione assegnata all'Espositore nella fiera non implica che la stessa posizione venga assegnata in qualsiasi altra fiera o evento successivi.
3. Nell'interesse generale della manifestazione, l'Organizzazione può modificare la posizione, la zona o la disposizione dello spazio assegnato, con la giusta informazione all'Espositore entro 60 giorni della data della fiera.
4. Quando, ai sensi del paragrafo precedente, l'area scelta da un Espositore viene ridotta di dimensioni, quest'ultimo ha diritto al rimborso dell'importo pagato, corrispondenti alla porzione di spazio ridotto e ritirato.
5. Quando, ai fini di migliorare la planimetria dell'esposizione, l'area riservata dell'Espositore è aumentata di metratura o formato, quest'ultimo non dovrà pagare la differenza di tale aumento.

Articolo 15 - Costruzione e pavimentazione

1. Nulla può essere cambiato o dipinto sulla pavimentazione o pareti della struttura espositiva. La pavimentazione degli stand possono essere coperti dall'Espositore con qualsiasi materiale di sua scelta, tuttavia, l'uso di questi materiali non deve danneggiare altri rivestimenti già esistente.
2. La sospensione di oggetti nel soffitto della struttura, tubi d'acqua, cavi d'elettricità, tubi del gas o tubi di riscaldamento è vietata, così come eventuali interventi e installazioni che danneggino muri, tetto o pavimentazione presenti nella struttura.
3. É espressamente vietato utilizzare macchinari di taglio o saldatura, vernice spray che possono apportare un danno alla struttura espositiva.
4. Nello spazio espositivo di base è consentito l'assemblaggio dello stand per moduli da personale qualificato oppure da un falegname accreditato.
5. La moquette fornita dall'Organizzazione e tutti gli altri pavimenti portati dall'Espositore devono essere in materiale ignifugo.
6. L'Espositore è responsabile per l'allestimento del suo spazio espositivo e deve provvedere a minimizzare i danni causati agli altri espositori.

7. L'Organizzazione potrà rifiutare l'allestimento o costruzione di uno spazio espositivo se non corrisponda alla tematica della fiera oppure se può suscitare danni visivi alla immagine dell'evento.

Articolo 16 - Montaggio e smontaggio

1. L'altezza massima consentita per gli spazi espositivi è di 4 m.
2. Tutti gli spazi espositivi con un piano rialzato devono avere una rampa di accesso per i visitatori su sedia a rotelle.
3. Gli Espositori che necessitano di un spazio espositivo con un'altezza superiore alla consentita devono presentare una richiesta con una breve descrizione dello stand all'Organizzazione, per la necessaria approvazione. La descrizione deve essere accompagnata da una breve bozza con le dimensioni volute per lo stand. Questa comunicazione dovrà essere spedita all'Organizzazione entro 90 giorni della data della fiera.
4. Per la costruzione di uno stand espositivo a più piani oppure con dimensioni non presenti nell'appendice, l'Espositore dovrà presentare un progetto completo all'Organizzazione, per una valutazione, entro 90 giorni della data della fiera.
5. L'assemblaggio e decorazione dello spazio espositivo può iniziare solo con la previa presentazione delle credenziali necessarie e il documento scritto di approvazione di stand rilasciato dall'Organizzazione.
6. L'Espositore coinvolto nell'assemblaggio e decorazione dello spazio espositivo deve avere liquidato il rispettivo spazio prima della fiera e d'accordo con le condizioni di pagamento dell'appendice, avere una polizza di assicurazione di responsabilità civile professionale per coprire i danni che possono verificarsi durante il montaggio e lo smontaggio degli spazi espositivi.
7. La struttura espositiva sarà aperta solo durante il tempo impostato in appendice ai fini del montaggio, allestimento e smontaggio. Permessi speciali per lavorare al di fuori degli orari pubblicati, devono essere concordati con l'Organizzazione e sono sottoposti al pagamento di un supplemento orario da preventivare.
8. Il periodo per allestimento dello spazio espositivo è impostato nell'appendice. L'Organizzazione informa gli Espositori se esistono eventuali modifiche a questa data o orari.
9. Se l'area riservata all'Espositore non è occupata 24 ore prima dell'inizio della manifestazione, senza giustificazione, l'Organizzazione ha il diritto di usarla come meglio ritiene opportuno in modo da non causare danni all'immagine dell'evento.
10. Gli spazi espositivi devono essere completamente assemblati e contenuti di tutti gli elementi decorativi necessari, 12 ore prima dell'apertura al pubblico delle porte della manifestazione. L'inosservanza di questa regola autorizza l'Organizzazione a penalizzare l'Espositore sotto forma di multa per i danni causati alla immagine della fiera.

11. Lo smantellamento degli spazi espositivi può avere luogo soltanto nelle date e negli orari programmati nell'appendice. Dopo questa data, l'Organizzazione deve ordinare la rimozione dei materiali rimanenti con l'addebito delle spese all'Espositore.

12. Gli espositori devono sostenere le spese relative a smontaggio, trasporto e stoccaggio del materiale menzionato nel paragrafo precedente, ed essi saranno responsabili per eventuali danni al materiale o alle merci in questione.

13. L'uso di carrelli elevatori non è consentito per lo spostamento di merci. Se necessario, gli Espositori devono richiedere questo servizio all'Organizzazione con l'apposito preventivo separato.

14. All'interno delle sale espositive, è rigorosamente vietato stoccare i materiali per l'assemblaggio, allestimento o smontaggio degli spazi espositivi, in modo da evitare complicazioni e difficoltà per la normale circolazione di persone e merce. Inoltre è vietato depositare materiali o merce fuori degli spazi espositivi assegnati.

15. Per l'uscita e l'entrata dei beni esposti e materiali utilizzati, gli espositori devono essere in possesso della relativa documentazione che potrà essere richiesta dall'organizzatore in qualsiasi momento.

Articolo 17 - Decorazione e Layout

1. La decorazione e l'illuminazione interna degli spazi espositivi e il layout dei prodotti esposti sono di esclusiva responsabilità dell'Espositore, tuttavia, essi saranno sotto la supervisione generale dell'Organizzazione.

2. La decorazione e la struttura degli spazi espositivi non possono, senza previa autorizzazione:

a) limitare la visibilità dell'area adiacente allo spazio espositivo:

b) superare un'altezza di 4 m;

c) include la costruzione o l'utilizzo di due o più livelli;

d) essere estesa oltre l'area allocata;

e) includere lampeggianti, luci animate o display perché possono essere dannosi per il funzionamento degli altri spazi espositivi.

3. L'Organizzazione può ordinare le modifiche da apportare alle dimensioni di segnali e simboli che non rispettino le misure previste nel progetto presentato per l'approvazione, così come per qualsiasi decorazione che non è posizionata in modo corretto.

4. L'Organizzazione può, in qualsiasi momento, ordinare la rimozione di elementi decorativi che ritenga difettosi, pericolosi, nocivi alla manifestazione o incompatibili con gli obiettivi e/o ambito della tematica della fiera.

5. L'installazione di illuminazione all'interno degli spazi espositivi vuoti è di competenza e responsabilità degli espositori.
6. L'uso di macchine di fumo o nebbia o sistemi laser è consentito solo previa autorizzazione dell'Organizzazione.

Articolo 18 - Pulizia

1. Ogni Espositore è responsabile per la pulizia e rimozione di eventuali rifiuti nel suo spazio espositivo, che devono essere smaltiti nelle zone designate dall'Organizzazione per questo scopo.
2. Lo spazio espositivo può essere pulito da personale qualificato designato dall'Espositore oppure questo servizio può essere richiesto all'Organizzazione con una sovrattassa preventivata.
3. Dopo la chiusura della manifestazione, l'Espositore deve lasciare lo spazio espositivo pulito e nelle stesse condizioni in cui gli è stato consegnato al suo arrivo. In caso l'Espositore consegnasse lo stand in condizioni non regolari, l'Organizzazione intraprenderà la pulizia necessaria e addebiterà all'Espositore le relative spese.

Articolo 19 - Sicurezza e protezione antincendio

1. La struttura espositiva è completa di tutti gli strumenti legali e necessari alla prevenzione degli incidenti e situazioni d'emergenza. Tutti gli strumenti preventivi e le uscite di emergenza sono segnalati al pubblico.
2. In nessuna circostanza si potrà, totalmente o parzialmente, ostruire le uscite di emergenza o non consentire la loro visibilità. Questa regola include:
 - a) divieto d'ostacolare l'accesso a estintori, altoparlanti, segnaletica generale, rivelatori antincendio e altri strumenti di prevenzione presenti nella struttura;
 - b) esibire attrezzature che emettono raggi ionizzanti o radioattivi. L'Organizzazione stabilisce le condizioni in cui tali apparecchiature possono essere esposte e utilizzate;
 - c) conservare ed usare flaconi contenenti gas liquido all'interno dell'edificio.
3. Qualora l'Espositore desideri utilizzare luce laser, densità di potenza del fascio, essa non può superare il 2,5 W/m². Per densità di potenza superiore, l'Espositore dovrà inoltrare richiesta scritta all'Organizzazione.
4. All'interno dell'edificio e spazio espositivo non sono autorizzati autoveicoli senza previa autorizzazione dell'Organizzazione.
5. Nell'assemblaggio e decorazione degli spazi espositivi, se i responsabili per l'allestimento degli stand scelgono di utilizzare materiali di dubbia provenienza, è obbligatorio consegnare all'Organizzazione i certificati del fabbricante sempre

che richiedi. Nel caso in cui l'Espositore non sia in possesso di tali certificati oppure non possa dimostrare la piena conformità dei materiali sospetti, l'organizzatore può immediatamente chiudere o sospendere il montaggio o allestimento degli spazi espositivi.

Articolo 20 - Infrazioni

1. Nel caso di qualsiasi infrazione alle norme regolamentari per il montaggio, l'assemblaggio o decorazione e smontaggio degli spazi espositivi, così come le regole di protezione di sicurezza e antincendio, l'Organizzazione può adottare le misure sanzionative che ritenga opportune. Queste misure possono essere semplici avvertimenti, multe economiche fino all'esclusione dell'Espositore della fiera senza nessun tipo d'indennità.

Articolo 21 - Trasferimento dello spazio espositivo

1. È assolutamente vietato agli Espositori e ai partecipanti di trasferire tutto o parte dello spazio espositivo assegnato, senza previa autorizzazione scritta, da parte dell'Organizzazione.

2. È ugualmente vietato esporre prodotti che non sono rappresentati dall'Espositore senza la previa autorizzazione del fabbricante.

3. In caso d'infrazione di cui ai paragrafi 1 o 2, l'organizzatore si riserva il diritto di adottare le misure necessarie, vale a dire ordinare la rimozione dei prodotti indebitamente esposti. In caso di non compimento di quest'ordine l'Organizzazione procederà secondo l'articolo 20.

Capitolo V

AUTORIZZAZIONI D'INGRESSO

Articolo 22 - Autorizzazione d'entrata

1. Solo l'Organizzazione può autorizzare l'entrata nella struttura della manifestazione tramite credenziali d'entrata, badge d'entrata, biglietto d'ingresso e invito personale.

Articolo 23 - Credenziali per il montaggio/allestimento/smottaggio

1. Vengono rilasciate all'Espositore credenziali per il montaggio, allestimento o smontaggio degli spazi espositivi, come stabilito nell'appendice e sono valide solo per il periodo determinato.

2. Il personale incaricato del montaggio/allestimento/smontaggio degli spazi espositivi deve essere in possesso delle credenziali consegnate all'Espositore dall'Organizzazione.
3. Le credenziali rilasciate per il montaggio/allestimento/smontaggio devono essere chiaramente visibili ogni volta che l'addetto ai lavori è all'interno della fiera.

Articolo 24 - "Badge" Espositore

1. Sono rilasciati 5 "badge" per ogni Espositore e sono validi durante il periodo della fiera, come stabilito nell'appendice.
2. È assolutamente obbligatorio indossare l'identificazione e assicurarsi che sia chiaramente visibile ogni volta che il membro appartenente allo spazio espositivo è all'interno della fiera.

Articolo 25 - Inviti gratuiti per i Espositori

1. Ogni Espositore ha diritto a un numero massimo di 10 inviti d'ingresso gratuiti, come stabilito nell'appendice.

Articolo 26 - Biglietto d'ingresso per i visitatori

1. L'Organizzazione mette a disposizione dei visitatori i biglietti d'ingresso che possono essere utilizzati nei giorni e negli orari specificati della fiera, con i prezzi stabiliti secondo i criteri presenti nell'appendice.
2. Il biglietto d'ingresso per i visitatori è personale e intrasmissibile ad altre persone e deve essere acquistato nei punti ufficiali di vendita.
3. L'Organizzazione si riserva il diritto di cambiare i prezzi per i biglietti d'ingresso senza previa informazione.
4. L'Organizzazione ha il diritto di vietare l'entrata a qualsiasi visitatore che non è in possesso del regolare biglietto d'ingresso oppure se ritiene che l'ingresso del visitatore possa causare un rischio al normale funzionamento della manifestazione.

Articolo 27 - Parcheggio

1. L'Organizzazione non è responsabile per eventuali danni alle vetture degli espositori, custodite nel parcheggio.
2. L'Espositore può acquistare presso l'Organizzazione un PASS per il parcheggio adiacente alla struttura espositiva. Il costo di questo PASS ammonta a CHF 100. - (IVA 7,7% esclusa), ed è valevole per i 3 giorni.

3. I PASS sono personali e intrasmissibili e qualsiasi infrazioni a questa regola comporterà l'annullamento degli stessi senza alcun diritto d'indennizzo per la cancellazione della loro validità.

Capitolo VI PUBBLICITÀ

Articolo 28 - Pubblicità

1. Gli Espositori potranno utilizzare tutte le forme di pubblicità per divulgare la loro attività e prodotti nello spazio assegnato.
2. Tutte le pubblicità all'interno dello spazio espositivo devono soddisfare i criteri della fiera e rispettare il codice deontologico internazionale delle prassi pubblicitarie.
3. La pubblicità (statica o dinamica) fuori degli spazi espositivi o in qualsiasi altra zona della struttura espositiva non è consentita, tranne nelle zone designate a tale scopo dall'Organizzazione e dopo previa autorizzazione.
4. L'Organizzazione ha la facoltà di pubblicizzare la fiera come meglio ritiene opportuno per il suo successo, attraverso i supporti appropriati, senza nessuna contestazione da parte degli Espositori.
5. L'Organizzazione si riserva il diritto esclusivo di filmare, fotografare o riprodurre con qualsiasi mezzo le diverse prospettive della fiera. L'Espositore e i suoi prodotti potranno essere ripresi e l'Espositore consente l'utilizzo di queste immagini da parte dell'Organizzazione. Qualora l'Espositore volesse limitare l'utilizzo di questo materiale, escludere le sue immagini oppure vietare la sua riproduzione dovrà segnalarlo entro 30 giorni prima della manifestazione oppure entro 15 giorni successivi alla manifestazione.
6. Non è permesso scattare fotografie, filmati senza la previa autorizzazione rilasciata dall'Organizzazione, esclusi i fotografi nominati dall'Organizzazione. Qualora un Espositore desideri utilizzare fotografie e filmati della fiera per scopi pubblicitari, deve presentare una richiesta scritta all'Organizzazione entro 30 giorni e fino a 15 giorni della data della manifestazione.

Articolo 29 - Libretto ufficiale

1. L'Organizzazione è responsabile esclusivamente per il libretto ufficiale della fiera.
2. Il costo per gli annunci pubblicitari nel libretto ufficiale è regolato nell'appendice.

3. L'Organizzazione declina ogni responsabilità per l'invio tardivo o scorretto delle informazioni necessarie per la preparazione del libretto ufficiale dell'evento.
4. Nel libretto ufficiale della fiera è predisposto uno spazio dedicato all'elenco di tutti gli Espositori, all'interno del quale saranno inseriti gratuitamente. Inoltre gli Espositori possono pubblicizzare la loro attività, i loro servizi e prodotti nel libretto ufficiale. Le tariffe, condizioni di pagamento e scadenze per l'invio di testi, layout e simili. sono elencate nell'appendice.

Articolo 30 - Sito internet ufficiale

1. L'Organizzazione è responsabile per la messa in funzione e aggiornamento del sito internet ufficiale della fiera.
2. Il costo per gli annunci pubblicitari nel sito internet sono regolati nell'appendice.
3. L'Organizzazione declina ogni responsabilità per l'invio tardivo o scorretto delle informazioni da parte degli Espositori, da inserire nel sito ufficiale dell'evento.
4. Nel sito saranno presenti gratuitamente tutti gli Espositori indicati in nell'apposito elenco. Inoltre gli Espositori possono pubblicizzare la loro attività, i loro servizi e prodotti negli appositi spazi all'interno del sito. Le tariffe, condizioni di pagamento e scadenze per l'invio del materiale sono elencate nell'appendice.

Articolo 31 - Attività parallele

1. Workshops, shows, conferenze e altre attività parallele potranno essere organizzate d'accordo con il programma della fiera.
2. L'Organizzazione autorizza visite di gruppo alla fiera programmate in anticipo e sotto la responsabilità degli intervenienti.
3. Gli Espositori possono utilizzare il palco della struttura espositiva, per presentare i propri prodotti e servizi, previo accordo con l'Organizzazione. Le regole sono presenti nell'appendice. Queste richieste devono rispettare il programma della fiera e devono essere valutate dall'Organizzazione.

Capitolo VII

RESPONSABILITÀ CIVILE, ASSICURAZIONI E RECLAMI

Articolo 32 - Responsabilità e gli obblighi dell'Espositore

1. Anche se l'Organizzazione ha preso tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare i prodotti esposti, la sicurezza di questi è di esclusiva responsabilità e tutela da parte dell'Espositore.
2. Eventuali danni o perdite subite dall'Espositore, dal suo personale o dai suoi prodotti in esposizione, indipendentemente dalla natura o circostanze in cui

questi possano verificarsi, vale a dire incendio o furto, sono di esclusiva responsabilità dell'Espositore o partecipante.

3. Gli Espositori e i partecipanti alla fiera SWISS BEAUTY EXPO sono responsabili per eventuali danni che provocano, direttamente o indirettamente, alla struttura, agli spazi espositivi o ai prodotti degli altri Espositori.

4. In conformità con il paragrafo precedente, Espositori e partecipanti, dopo la chiusura della manifestazione, riconsegnano gli spazi espositivi e i rispettivi pavimenti nelle stesse condizioni in cui li hanno ricevuti. In caso di danni, l'Organizzazione deve intraprendere tutte le riparazioni necessarie e fatturare le spese all'occupante della zona danneggiata o dello spazio espositivo.

5. In conformità con i paragrafi precedenti, l'Espositore è invitato a informare immediatamente l'Organizzazione di eventuali danni alla zona assegnata al suo arrivo, altrimenti sarà ritenuto responsabile di tali danni.

6. Ogni Espositore è responsabile della sicurezza del proprio spazio espositivo ed è l'esclusivo responsabile del salvaguardare dei propri beni e dei prodotti esposti.

Articolo 33 - Beni lasciati dall'Espositore

1. L'Organizzazione non è responsabile per i beni lasciati incustoditi dagli Espositori nell'area espositiva dopo la chiusura finale della fiera.

2. Tutte le spese sostenute per la demolizione, trasporto e stoccaggio di merci appartenenti all'Espositore lasciati nella struttura della fiera dopo lo smontaggio sono a carico dell'Espositore.

Articolo 34 - Assicurazioni

1. L'assicurazione per i prodotti e materiali esposti è obbligatoria ed è di esclusiva competenza degli Espositori.

2. L'Espositore deve sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile professionale con copertura per tutti i danni, derivanti da materiale e/o lesioni corporali, causate accidentalmente a terzi, durante i periodi di montaggio, allestimento, fiera e smontaggio.

3. In caso d'esclusioni di coperture per parte della propria polizza assicurativa di responsabilità civile l'Espositore è responsabile per il pagamento integrale delle coperture escluse.

4. La disposizione di cui all'articolo 16 (punto 7) nel presente documento, è applicabile anche alle aziende coinvolte nel montaggio/smontaggio e nella decorazione degli spazi espositivi.

Articolo 35 - Licenze e diritti di proprietà intellettuale

1. Gli Espositori sono responsabili per l'ottenimento delle licenze necessarie per lo svolgimento delle loro attività, nonché dell'autorizzazione in relazione ai diritti connessi, diritti d'autore, diritti per l'utilizzo di immagini e altri diritti di proprietà intellettuale necessari per l'esposizione, la commercializzazione o l'utilizzazione di beni o servizi presentati alla fiera.

2. Nel caso in cui l'attività degli Espositori si traduce nell'applicazione di misure di polizia conseguenti all'infrazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'Organizzazione si riserva il diritto di annullare la partecipazione dell'Espositore in questione, con effetto immediato, motivata per i fatti appartenenti a tale misura.

Articolo 36 - Reclami

1. Eventuali reclami degli Espositori durante la manifestazione devono essere presentati per iscritto all'Organizzazione entro un termine massimo di 24 ore precedenti alla verifica delle motivazioni di tali reclami.

Capitolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 - Temporanea importazione di prodotti

1. L'Espositore è l'unico responsabile per l'importazione temporanea di prodotti e deve assicurare tutte le misure necessarie per il compimento delle leggi applicabili in vigore in Svizzera.

Articolo 38 - Vendita diretta

1. La vendita diretta di servizi e prodotti è consentita a tutti gli Espositori, con previa accettazione per parte dell'Organizzazione.

2. L'Organizzazione non è responsabile per i prodotti e/o servizi proposti dagli Espositori, neanche della sua qualità, prezzi proposti o provenienza della merce.

3. La vendita dei prodotti esposti, quando consentita dall'Organizzazione, è esclusiva competenza e responsabilità dell'Espositore e dei suoi intervenienti.

Articolo 39 - Sequestro di merci esposte

1. Qualora l'Espositore non rispetti gli obblighi nei confronti dell'Organizzazione per quanto riguarda la conformità della merce esposta, quest'ultimo si riserva il diritto di sequestrare la merce e i prodotti esposti e di restituirli ai loro proprietari solo dopo il compimento degli obblighi di cui sopra.

2. I prodotti sequestrati possono essere conservati fino alla conclusione dell'inchiesta sulle suddette infrazioni e le spese di stoccaggio saranno completamente a carico dell'Espositore.

Articolo 40 - Rumore

1. Tutti i tipi di altoparlanti abusivi sono vietati, come pure qualsiasi tipo di rumore sgradevole che in qualsiasi modo possa essere dannoso per il successo della manifestazione.

2. L'installazione di dispositivi sonori o multimediali negli spazi espositivi, che comunque, non deve superare i 50 dB, richiede l'espressa autorizzazione scritta da parte dell'Organizzazione.

Articolo 41 - Infrazioni alle regole generali e regolamentari e appendice

1. In caso di un'infrazione lieve per parte dell'Espositore o del suo personale, l'Organizzazione contesterà l'infrazione solo con una avvertenza.

2. In caso di un'infrazione grave al presente regolamento generale, regolamenti annessi e l'appendice, l'Organizzazione si riserva il diritto di prendere un provvedimento rigoroso senza alcun rimborso all'Espositore delle somme già pagate.

3. In caso di un'infrazione considerata molto grave dall'Espositore, rilevata durante la manifestazione, l'Organizzazione può ordinare l'immediata chiusura dello spazio espositivo in questione e vietare la partecipazione dell'Espositore in future esposizioni.

Articolo 42 - Giurisdizione

1. Per tutte le controversie o contestazioni non risolte amichevolmente tra l'Organizzazione e gli Espositori o/e suoi intervenienti, derivanti dall'applicazione del regolamento generale, dei regolamenti annessi e dell'appendice, sarà competente il foro giudiziale di Lugano, Svizzera.

ORGANIZZAZIONE:

